



# COMUNE DI PINASCA

*Città Metropolitana di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50

---

**OGGETTO:** Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pinasca al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20, c. 1 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.

---

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:40** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
<b>ROSTAGNO Roberto</b>	Sindaco	X	
<b>AYMAR Federico</b>	Consigliere	X	
<b>PROT Daniela</b>	Consigliere	X	
<b>VOLA Giancarlo</b>	Consigliere	X	
<b>GALLIANO Roberto</b>	Consigliere	X	
<b>TINETTO Valentina</b>	Consigliere	X	
<b>COLLINO Beatrice</b>	Consigliere	X	
<b>BAUDRACCO Nicholas</b>	Consigliere	X	
<b>BRIGATO Claudia</b>	Consigliere	X	
<b>RIBETTO Willy</b>	Consigliere		X
<b>TODESCO Rossana</b>	Consigliere	X	
<b>SACCHERO Giulio</b>	Consigliere		X
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **FERRARA dr.ssa Alessandra** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In linea all'art. 73 del d.l. 18/2020 e al decreto del sindaco n. 7 del 16.04.2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19. Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza. Criteri di tracciabilità e trasparenza" il Consigliere AYMAR Federico è collegato in videoconferenza con la sala ove si tiene il Consiglio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ROSTAGNO Roberto** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

**Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pinasca al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20, c. 1 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.**

Il Sindaco illustra l'oggetto della proposta di deliberazione, relativamente al complesso delle società di cui il Comune di Pinasca detiene partecipazioni, con relative quote.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

**DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e s. m. i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pinasca e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**RICHIAMATE** le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del D. Lgs. 267/00 e s. m. i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del D. Lgs. 267/00 e s. m. i. che prevede che gli enti locali, *"nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;

**RICHIAMATI:**

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 20 del TUSP, e i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, comma 612 della legge 190/14;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni dirette o indirette possedute - individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2018 recante "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s. m. i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017 - Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2019 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17/12/2020 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.”

**CONSIDERATO** che l’art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**ATTESO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

**EVIDENZIATO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, TUSP;
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall’art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, TUSP, sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, TUSP;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**DATO ATTO** che ai sensi del citato art. 20 del TUSP occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall'Ente predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano, se del caso, essere alienate, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/09/2017;

**PRESO ATTO** che, dalla revisione straordinaria di cui al precedente paragrafo, non è emersa la necessità della redazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate tramite fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, stante il fatto che, ai sensi di legge, le partecipazioni di cui trattasi si sono potute mantenere;

**CONSTATATO** che dalla revisione ordinaria annuale delle società partecipate, effettuata alla data del 31/12/2019 e approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17/12/2020, sono emerse le seguenti azioni di razionalizzazione:

- GAS PIU' DISTRIBUZIONE s.r.l. in liquidazione (indiretta) le misure di razionalizzazione non sono state concluse al 31/12/2020;

**VISTA** la "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" relativa esclusivamente alla rilevazione delle partecipazioni dirette, e pertanto, il Comune di Pinasca risulta esonerato dalla compilazione di tale documento non avendo rilevato società a partecipazione diretta soggette a razionalizzazione;

**ATTESO** che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019 e confermate, ancora, dal medesimo Ministero con messaggio pubblicato sul sito in data 26/11/2020, risultano oggetto di ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente – nel caso del Comune di Pinasca le partecipazioni dirette nel gruppo ACEA e nel gruppo SMAT e le partecipazioni indirette dell'Ente per il tramite dei medesimi predetti gruppi societari e società;

**PRESO ATTO** che non risultano oggetto di ricognizione gli organismi partecipati direttamente dall'Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta;

**RAVVISATO** che il Comune di Pinasca ha ricevuto dal gruppo ACEA con nota n. 9454 del 26/11/2021 i dati utili per la compilazione, mentre i medesimi dati non risultano pervenuti dal gruppo SMAT con riferimento sia alle società stessa che alle società

indirette partecipate dall'Ente per il tramite delle medesime;

**PRESO ATTO** che la società SMAT S.p.A., con nota n. 8821 in data 09.11.2021 comunica che è esclusa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto” pertanto non viene inserita nella presente rilevazione;

**CONSTATATO** che si rende obbligatorio provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale, entro il 31/12/2021 con riferimento alla data del 31/12/2020, e che, ai sensi delle norme in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta del Comune di Pinasca, con riferimento ai gruppi societari ACEA e alle sue partecipazioni dirette risultanti indirette per il comune;

**CONSTATATO**, altresì, che gli indirizzi emanati dal MEF in data 22/11/2019, così come confermati dallo stesso Ministero con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale in data 26/11/2020, prevedono la revisione ordinaria per tutte le società a partecipazione diretta e indiretta in house providing e/o a controllo analogo, ancorché congiunto.;

**DATO ATTO** che per il Comune di Pinasca, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, è scaturita la necessità di predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, come si evince dalle risultanze dello specifico allegato al presente provvedimento, avendo a mente che si tratta, unicamente, di messa in liquidazione di società per le quali tale procedura risulta, alla data di rilevazione, già in essere;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”*, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dal medesimo Ministero con gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”*, pubblicate in data 22/11/2019 e come confermate, dal medesimo ministero, con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 26/11/2020, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;

**CONSIDERATO** che le allegate schede prevedono le azioni da intraprendere e che ad esse si rinvia;

**CONSIDERATO**, altresì, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, qualora ne ricorrano i presupposti, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e seguendo il procedimento di cui

all'art. 2437-quater del codice civile;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile dell'area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s. m. i.;

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

**CON VOTAZIONE** avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario comunale l'espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 10;

Consiglieri astenuti, n. 0(zero);

Consiglieri votanti, n. 10;

Voti favorevoli, n. 10;

Voti contrari, n. 0(zero);

### **DELIBERA**

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI APPROVARE** la ricognizione alla data del 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Pinasca detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., come analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica annuale ordinaria delle partecipate 2021 – dati relativi all'anno 2020 – allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI PRENDERE ATTO** che, dagli atti in possesso di questa Amministrazione, la ricognizione effettuata prevede un piano di razionalizzazione che si sostanzia nella messa in liquidazione e in dismissione di alcune società la cui procedura risulta già in essere alla data di rilevazione ovvero al 31/12/2020;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto disposto alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, proseguendo negli interventi e nelle azioni di razionalizzazione indicate nel medesimo allegato:
  - a. Acea Pinerolese Industriale S.p.a.;
  - b. Acea Pinerolese Energia S.r.l.;
  - c. Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
  - d. S.M.A.T. S.p.a.;
  - e. Distribuzione Gas Naturale S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di API S.p.a.;
  - f. Amiat V. S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite API S.p.a.;
  - g. E-GAS S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di APE S.r.l.;

di dare atto altresì che:

- h. per Acque Potabili Siciliane S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure fallimentari;

- i. per Società Acque Potabili S.p.a. e Galatea S.c.a.r.l., società indirettamente partecipate per il tramite di SMAT S.p.a., e per GASPIU' Distribuzione S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di DGN S.r.l., risultano in corso le procedure di liquidazione;
  - j. relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;
- 
- **DI DARE ATTO** che gli allegati alla presente deliberazione sono stati redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, pubblicate sul sito istituzionale del MEF in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dal medesimo Ministero con gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, pubblicati in data 22/11/2019 e come confermate con apposito comunicato sul sito del MEF in data 26/11/2020, relativi alle partecipazioni dirette e indirette detenute nei gruppi societari ACEA, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;
  - **DI DISPORRE** che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i., al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;
  - **DI RISERVARSI** di modificare, con successivo atto, il presente provvedimento a seguito della eventuale comunicazione dei dati mancanti, così come ai precedenti punti indicato, con conseguente trasmissione degli stessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti, a integrazione e modifica del precedente adempimento derivante dalle risultanze del presente atto;
  - **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che non risultano oggetto della ricognizione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall’Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;
  - **DI INCARICARE** i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all’art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di inviare lo stesso alle società capogruppo ACEA;
  - **DI DISPORRE** che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

\*\*\*



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**FIRMATO DIGITALMENTE**  
ROSTAGNO Roberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**FIRMATO DIGITALMENTE**  
FERRARA dr.ssa Alessandra